



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Novità sui Principi Contabili OIC, tra teoria e pratica

# La valutazione degli strumenti finanziari derivati (OIC 32)

**Alessandra Alfieri**

Milano, 23 febbraio 2017

# Agenda

- Introduzione
- Definizioni
- Strumenti finanziari derivati
- Contratti ibridi
- Operazioni di copertura
- Altri aspetti

# Introduzione

## Le nuove regole OIC per i derivati

- Nuovo principio contabile sui derivati pubblicato nel mese di dicembre 2016
- Sostanziale allineamento ai principi contabili internazionali
- I principi contabili internazionali a cui riferirsi sono IAS 32, IAS 39, IFRS 9<sup>1</sup> e IFRS 13
- Utilizzo di alcune semplificazioni ulteriori a quelle previste dai modelli contabili internazionali

<sup>1</sup> Il nuovo principio contabile internazionale che andrà a sostituire lo IAS 39 dal 1 gennaio 2018

# OIC 32

## Nuovo principio contabile OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Il testo definitivo del principio è stato pubblicato il 22 dicembre 2016 e include diverse novità in tema di:

Strumenti finanziari  
derivati al *fair value*

Relazioni di copertura  
*Hedge Accounting*

Novità negli schemi di  
stato patrimoniale e di  
conto economico

# Definizione di *fair value*

IFRS 13.9 e OIC 32.12

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 2, del codice civile le definizioni di:

- strumento finanziario
- strumento finanziario derivato, e
- *fair value*

sono state mutate dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea [OIC 32.9]

Il *fair value* è definito come:

- il **prezzo**
- che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività
- in una **regolare operazione**
- tra **operatori di mercato**
- alla data di valutazione

# Codice civile

## Strumenti finanziari derivati – Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

New

- Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*

- Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico

- Quando lo strumento finanziario è di copertura:

- se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata => le variazioni di *fair value* vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto ("*cash flow hedge*")
- se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio => le variazioni di *fair value* vanno rilevate a conto economico e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("*fair value hedge*")

- Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito

- La riserva di patrimonio netto in caso di *cash flow hedge* è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura

New

- Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura

# Codice civile

## Strumenti finanziari derivati – Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

New

- Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*

- Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico

- Quando lo strumento finanziario è di copertura:

- se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata => le variazioni di *fair value* vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("*cash flow hedge*")
- se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio => le variazioni di *fair value* vanno rilevate a conto economico e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("*fair value hedge*")

- Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito

- La riserva di PN in caso di *cash flow hedge* è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura

New

- Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura

# Strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati – Art. 2426 c. 1, n. 11-*bis*)

Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*

Iscrizione iniziale e valutazione successiva [OIC 32.38/40]

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati inizialmente nel sistema contabile quando la società divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti ed obblighi. [OIC 32.38]

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2426 comma 1, numero 11-*bis*) del codice civile, "gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al *fair value*". [OIC 32.39]

[...] La variazione di *fair value* rispetto all'esercizio precedente è rilevata a conto economico [OIC 32.40]

=> (*salvo l'applicabilità delle specifiche regole previste per le relazioni di copertura*)

# Strumenti finanziari derivati

## Definizione di derivato [OIC 32.11]

Il nuovo principio contabile in linea con le previsioni dell'articolo 2426, comma 2, del codice civile per le definizioni di:

- strumento finanziario
- **strumento finanziario derivato** e
- *fair value*

fa rinvio a quanto definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea [OIC 32.9]

E' uno strumento finanziario o altro contratto che ha le tre seguenti caratteristiche

*Fair value* cambia come risposta al cambiamento del sottostante

Nessuno o minimo investimento netto iniziale

Regolato ad una data futura

Ad esempio: tasso di interesse  
prezzo di uno strumento finanziario  
prezzo di una merce  
tasso di cambio  
rating di credito...

# Strumenti finanziari derivati

## Strumenti finanziari derivati collegati a merci

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 3 del codice civile sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni [OIC 32.6]:

**Contratto concluso e mantenuto per soddisfare esigenze di acquisto, vendita o utilizzo delle merci**

**Contratto destinato a tale scopo fin dalla conclusione (stipula)**

**Previsione che il contratto sarà eseguito con consegna della merce**

## Considerazioni

La disposizione è sostanzialmente allineata a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS 39.5 e IAS 39.6 (cosiddetta *own use exemption*)

# Contratto ibrido

## Separazione dei derivati incorporati

- Un contratto ibrido è composto da un contratto primario (ossia un contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato) e da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) [OIC 32.41]
- Il contratto primario può essere finanziario (ad esempio un mutuo) oppure non finanziario (ad esempio un contratto di affitto)
- Il derivato incorporato genera cambiamenti nei flussi finanziari del contratto ibrido simili a quelli degli strumenti derivati separati
- Il derivato incorporato forma parte dello strumento combinato e non è contrattualmente separabile e vendibile a terzi. La controparte del derivato incorporato e del contratto ospite è la stessa
- L'analisi se scorporare o meno è da effettuarsi alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di variazione di clausole contrattuali

**Scorporo in assenza di  
caratteristiche economiche e rischi  
correlati**

# Contratto ibrido

## Separazione dei derivati incorporati

- Alla data di scorporo l'eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il *fair value* del derivato incorporato è attribuito al contratto primario. Il contratto primario è successivamente valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto
- Nel caso di prestiti obbligazionari convertibili, l'allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato deve avvenire determinando il *fair value* del contratto primario e attribuendo il valore che residua al contratto derivato
- Nel caso la società possieda un contratto ibrido quotato (*fair value* di livello 1) può adottare come politica contabile di valutarlo al *fair value* nella sua interezza, senza pertanto ricorrere alla separazione del derivato incorporato  
*=> di norma la valutazione del fair value dell'intero strumento ibrido + più affidabile rispetto a scorporarlo e valutare il derivato separatamente*

# Contratto ibrido

## Esempi di strumenti ibridi

### Contratto primario

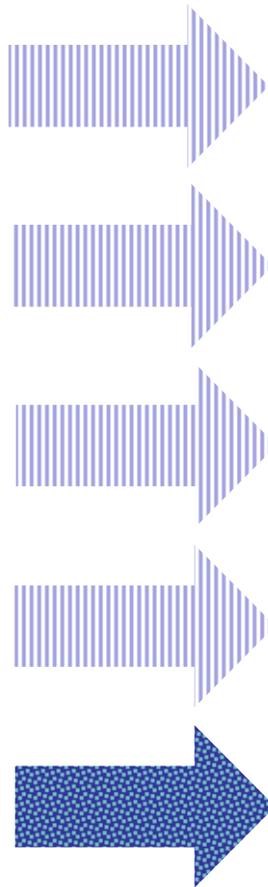
Obbligazione con pagamento di cedole collegati ad un titolo azionario

Contratto di affitto indicizzato all'inflazione

Obbligazione convertibile a opzione del detentore

Contratto di vendita in valuta diversa da quella funzionale

Contratto di acquisto petrolio a termine indicizzato al WTI



### Derivato incorporato

Pagamenti indicizzati al titolo azionario

Pagamenti dell'indice di inflazione

Opzione di conversione in capitale del debitore

Cambio a termine

**Nessuno scorporo**

*il contratto è indicizzato alle condizioni di mercato => rischi altamente correlati*

# Codice civile

## Strumenti finanziari derivati – Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

New

- Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*

N  
E  
W

- Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico
- Quando lo strumento finanziario è di copertura:
  - se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata => le variazioni di *fair value* vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("*cash flow hedge*")
  - se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio => le variazioni di *fair value* vanno rilevate a conto economico e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("*fair value hedge*")
- Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito
- La riserva di PN in caso di *cash flow hedge* è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura

New

- Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura

# Operazioni di copertura

## Rischi, coperture e asimmetria degli effetti contabili

Come risultato delle loro attività, le entità sono esposte a rischi che nascono da:

- attività e passività finanziarie non valutate al *fair value*, o
- transazioni future

Le entità possono gestire l'esposizione al rischio attraverso le coperture con:

- derivati
- strumenti non derivati per la copertura di rischio di cambio in valuta estera



Possibile  
asimmetria a  
conto  
economico

# Operazioni di copertura

"Hedge accounting"

L'applicazione dell'hedge accounting consente di:

misurare simmetricamente a conto economico sia gli strumenti utilizzati per la copertura, sia le attività e passività oggetto di copertura

differire la rilevazione a conto economico di utili e perdite sui derivati contabilizzandoli in apposita riserva di patrimonio netto, nel caso in cui la relazione serva a coprire il rischio di flussi finanziari futuri



Risolve il problema contabile dell'asimmetria a conto economico

# Operazioni di copertura

## Strumenti di copertura & requisiti

OIC 26

Operazioni, attività e  
passività in valuta  
estera

Derivati

Derivati incorporati  
separati

Strumenti non derivati  
classificati come di  
copertura solo per la  
copertura dei rischi di  
cambio in valuta estera

1. Il derivato deve essere designato come strumenti di copertura nella sua interezza  
*=> non è consentito suddividere/scomporre il fair value*
2. I derivati non possono essere designati come strumenti di copertura solo per una parte della durata o per il periodo residuo di scadenza
3. Una porzione di strumento finanziario potrebbe essere designato come strumento di copertura (es. 50% del sottostante)

# Operazioni di copertura

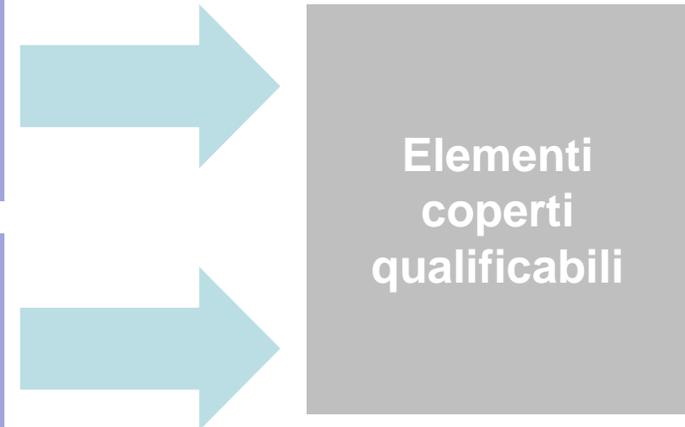
## Elementi coperti

L'elemento coperto è l'elemento sottostante, esposto a specifici rischi, su cui l'entità ha scelto di applicare la copertura

Singolo (o gruppo di elementi se condividono lo stesso rischio):

- *attività o passività iscritte in bilancio*
- *impegni irrevocabili*
- *operazioni programmate altamente probabili*

Una parte identificabile separatamente e valutabile attendibilmente, o una parte del *fair value*, o i flussi finanziari di un'attività/passività finanziaria



# Operazioni di copertura

Modelli di copertura

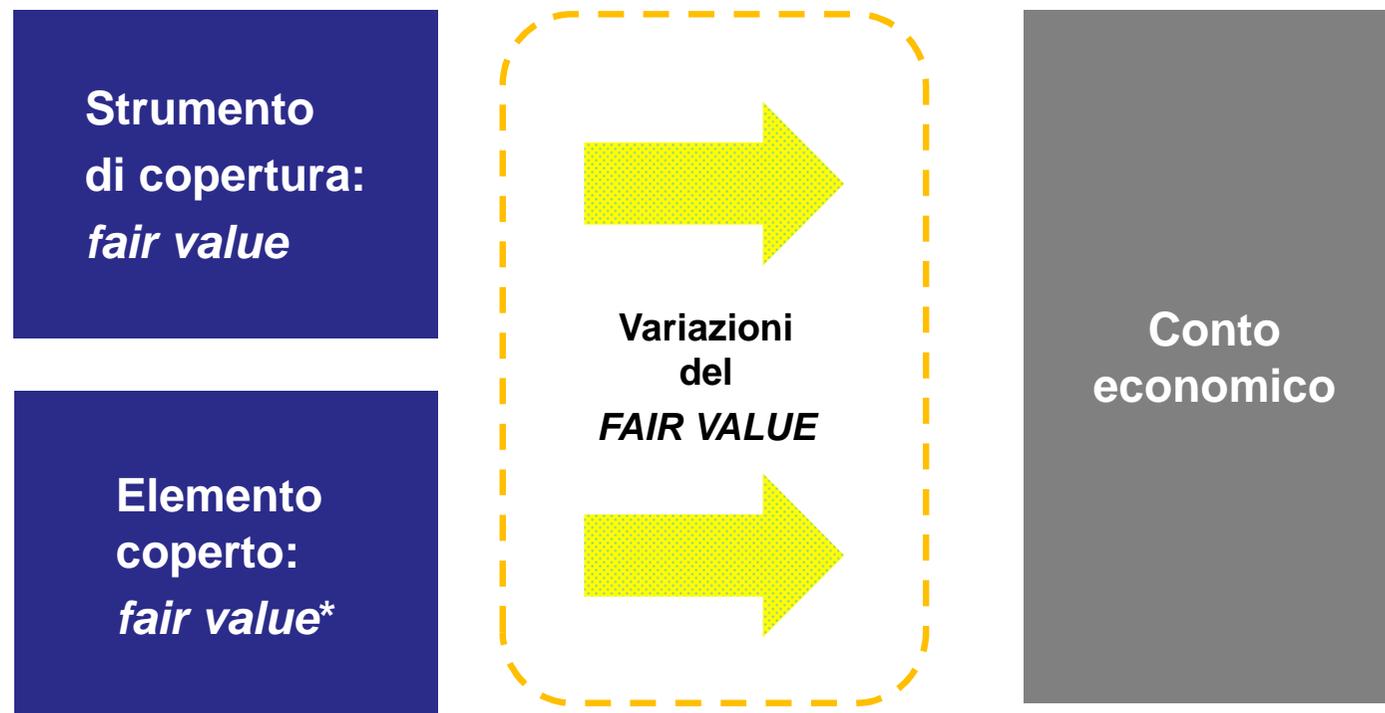
Copertura di *Fair value*  
"*Fair value hedge*"

Copertura di flussi  
finanziari  
"*Cash flow hedge*"

# Operazioni di copertura

## Fair value hedge

L'elemento coperto è una attività/passività iscritta in bilancio, un impegno irrevocabile, o una porzione identificata di essi.

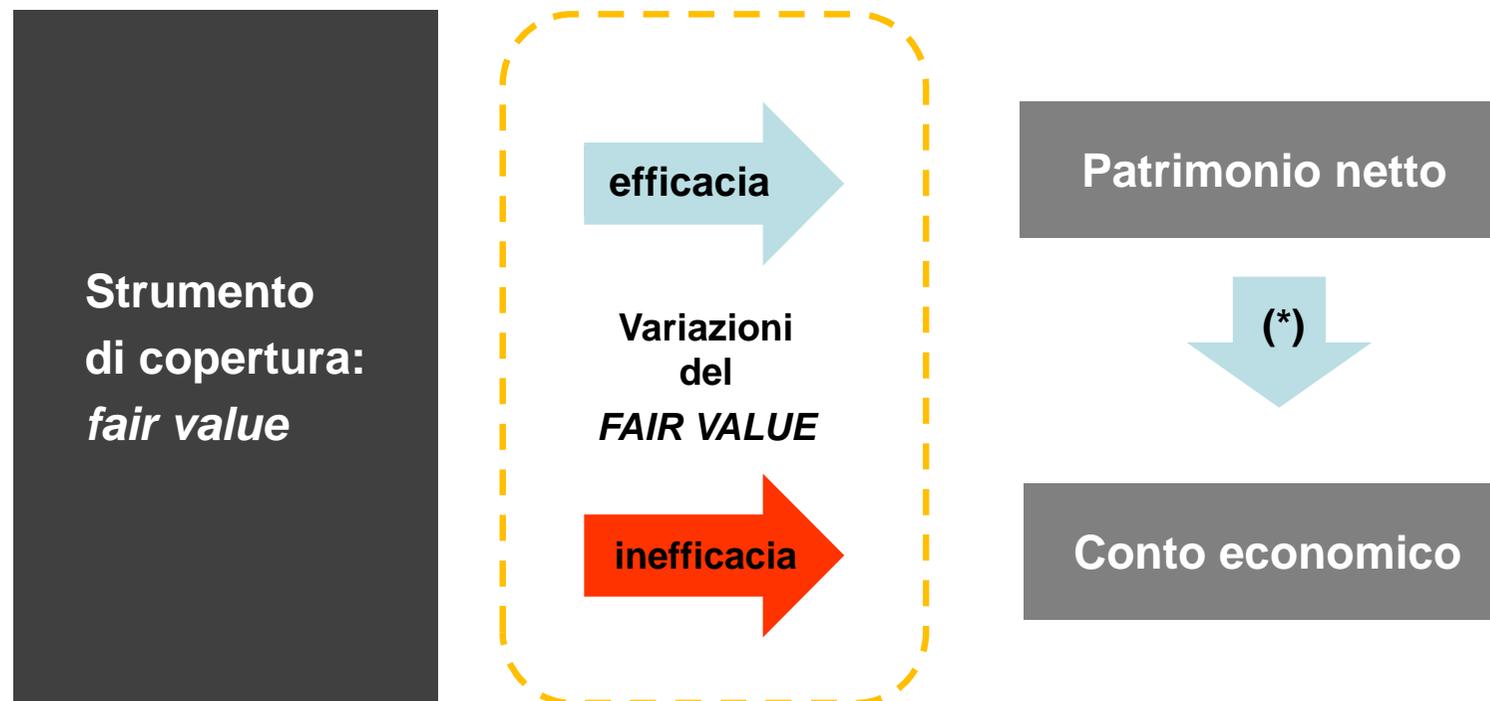


\* Con riferimento al rischio oggetto di copertura anche se l'elemento coperto è valutato al costo o al minore tra costo e mercato

# Operazioni di copertura

## Cash flow hedge

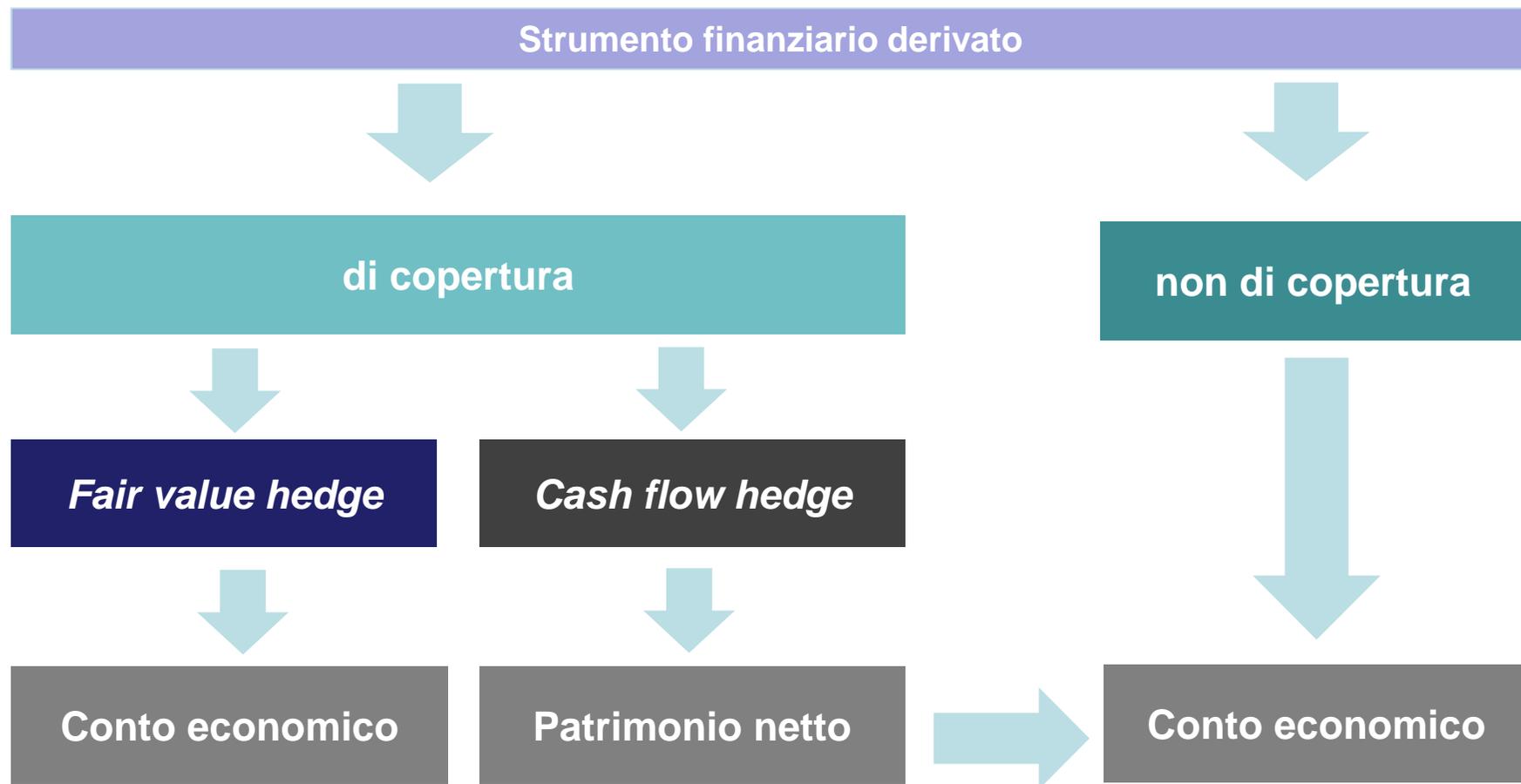
L'elemento coperto è la variabilità di flussi finanziari attribuibile ad attività/passività contabilizzate, ad un impegno irrevocabile o ad un'operazione programmata altamente probabile.



(\*) Quando i flussi di cassa coperti sono contabilizzati a conto economico

# Riepilogo rilevazione contabile

## Contabilizzazione strumenti finanziari derivati



# Codice civile

## Strumenti finanziari derivati – Art. 2426 c. 1, n. 11-bis)

New

- Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*

- Se lo strumento finanziario derivato non è di copertura le variazioni sono rilevate a Conto Economico

- Quando lo strumento finanziario è di copertura:

- se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attribuibili ad un'altra attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata => le variazioni di *fair value* vanno rilevate in una riserva positiva o negativa di PN ("*cash flow hedge*")
- se lo strumento copre il rischio relativo ad una attività o passività iscritta in bilancio => le variazioni di *fair value* vanno rilevate a conto economico e simmetricamente viene valutato l'elemento coperto ("*fair value hedge*")

- Gli elementi coperti possono essere il rischio di variazioni nei tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di mercato o il rischio di credito

- La riserva di PN in caso di *cash flow hedge* è imputata al CE nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dell'elemento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura

New

- Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello strumento di copertura

# Operazioni di copertura

Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura

...la copertura sussiste...

...stretta e documentata  
correlazione tra le caratteristiche  
dello strumento o delle operazioni  
coperte e quelle dello strumento  
di copertura

Il Decreto non ha definito cosa si intenda per "sussistenza della copertura" e "stretta e documentata correlazione"

# Operazioni di copertura

## Criteri di ammissibilità: Sussistenza della copertura

La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili

Designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura

La copertura deve essere "efficace":

- rapporto economico tra rischio coperto e operazione di copertura
- rischio di credito non prevalente nella determinazione del *fair value*
- determinazione del rapporto di copertura (normalmente 1:1)

Sono soddisfatti tutti i criteri dell'hedge accounting?

Sì

Copertura  
sussistente

# Operazioni di copertura

Criteri di ammissibilità: stretta e documentata correlazione

Quali elementi deve includere la documentazione?

1

Contiene gli obiettivi aziendali di gestione del rischio e la strategia per realizzare la copertura

2

Identifica chiaramente l'elemento coperto e lo strumento di copertura

3

Descrive la natura del rischio coperto

4

Descrive come l'efficacia della copertura sarà valutata

# Operazioni di copertura

**Criteri di ammissibilità: Sussistenza copertura in caso di "coperture semplici"**

Applicabile per le coperture di flussi di cassa nei casi in cui gli strumenti finanziari derivati di copertura abbiano **caratteristiche del tutto simili** a quelle dell'elemento coperto.

All'inizio della relazione di copertura devono essere verificate le ulteriori seguenti condizioni:

- gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono
- il contratto derivato è stato stipulato a condizioni di mercato
- il rischio di credito della controparte non è tale da incidere significativamente sul *fair value* sia dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto
- al momento della rilevazione iniziale il *fair value* dello strumento di copertura è prossimo allo zero

## Sì semplificazione

Non è necessario:

- calcolare la quota di inefficacia per le coperture dei flussi finanziari
- determinare autonomamente il *fair value* dell'elemento coperto nelle coperture di *fair value*<sup>(\*)</sup>

Verifica periodica che gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto continuino a corrispondere e che non ci siano variazioni nel rischio di credito

<sup>(\*)</sup> L'elemento coperto è adeguato per un ammontare pari e di segno opposto al *fair value* dello strumento finanziario derivato; entrambe le variazioni sono imputate, a seconda del loro segno nelle voci D) 18) d) e D) 19) d) del conto economico senza necessità di calcolare la differenza da imputare nella voce di conto economico dell'elemento coperto

# Operazioni di copertura

## Cessazione dell'hedge accounting

La copertura di un'operazione programmata non è più altamente probabile

Lo strumento di copertura è scaduto, venduto, cessato o esercitato

L'elemento coperto è venduto, estinto o altrimenti dismesso

La copertura non risponde più all'obiettivo di gestione del rischio

Cessazione dell'hedge accounting prospetticamente e ritorno alla contabilizzazione secondo i principi usuali

### *Fair value hedge*

Adeguamento dell'elemento coperto mantenuto nello SP e considerato componente del costo dell'attività/passività, anche scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile.

In caso di attività/passività finanziaria, l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto imputato gradualmente a CE lungo la durata dell'elemento coperto.

In caso di attività/passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è imputato a CE secondo il criterio dell'interesse effettivo [OIC 15 Crediti – OIC 19 Debiti – OIC 20 Titoli di debito]

### *Cash flow hedge*

**L'operazione programmata si realizzerà:  
riclassifica da riserva PN solo nel momento in cui la transazione produce effetti a conto economico**

**L'operazione programmata non si realizzerà:  
immediata riclassifica da riserva di PN a conto economico**

# Altri aspetti

## Disponibilità delle riserve

Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.

Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli art. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

	Variazione	Distribuibilità	Computo PN
Strumento derivato non di copertura	Variazione positiva di FV	no	si
	Variazione negativa di FV	implicita	si
Strumento di copertura ( <i>cash flow hedge</i> )	Variazione positiva di FV	no	no
	Variazione negativa di FV	implicita	no
Strumento di copertura ( <i>fair value hedge</i> )	Variazione positiva di FV	si	si
	Variazione negativa di FV	implicita	si

# Altri aspetti

## Classificazione – Attivo patrimoniale

L'OIC 32 Strumenti finanziari derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e le variazioni di *fair value*.

**Immobilizzazioni finanziarie**

**B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi**

Uno strumento finanziario derivato di copertura di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta

**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

**C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi**

Uno strumento finanziario derivato di copertura di una passività, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata è classificato nell'attivo circolante (distinzione tra esigibile entro o oltre l'esercizio successivo con riferimento alla scadenza del sottostante)

Uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante entro l'esercizio successivo

# Altri aspetti

## Classificazione – Passivo patrimoniale

**Patrimonio netto**  
**A) VII -Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**

La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari o l'intera variazione di *fair value* nel caso di coperture semplici

**Fondi per rischi e oneri**  
**B) 3 –strumenti finanziari derivati passivi**

La voce B 3 -strumenti finanziari derivati passivi accoglie gli strumenti finanziari derivati con *fair value* negativo alla data di valutazione

Qualora la società si avvalga dell'opzione di separazione del valore temporale di un'opzione oppure di un contratto *forward*, la variazione di valore del valore temporale può essere contabilizzata nelle voci di risconto attivo o passivo ed è imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della copertura (ad esempio utilizzando un criterio lineare).

# Altri aspetti

## Classificazione – Conto economico

### D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati

Nella voce D) 18 d) sono incluse le variazioni attive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura di *cash flow hedge*, gli utili derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* (solo se  $\Delta FV$  strumento copertura >  $\Delta FV$  strumento coperto) e la variazione del valore temporale

### D) 19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati

Nella voce D) 19 d) sono incluse le variazioni passive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura se negativa, le perdite derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* (solo se  $\Delta FV$  strumento copertura >  $\Delta FV$  strumento coperto) e la variazione del valore temporale

# Altri aspetti

## Regole di transizione

- Il principio OIC 32 è applicato retrospettivamente ai sensi dell'OIC 29
- Ad eccezione di quanto previsto per:
  - operazioni di copertura preesistenti alla data di prima applicazione del principio [OIC 32.139]  
=> è possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione (i.e. 1 gennaio 2016)
  - derivati incorporati preesistenti alla data di prima applicazione del principio [OIC 32.141]  
=> è possibile far coincidere la data dello scorporo, a ciò deve essere effettuata la valutazione del *fair value* del derivato scorporato, con la data di data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione (i.e. 1 gennaio 2016)

# Altri aspetti

## Regole di transizione: coperture preesistenti

<b>Fair Value Hedge</b>	<b>La valutazione del <i>fair value</i> sia dell'elemento coperto, sia dello strumento di copertura</b>	<b>Utili o perdite di esercizi precedenti</b>
<b>Cash Flow Hedge</b>	<b>Componente efficace</b>	<b>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</b>
<b>Cash Flow Hedge</b>	<b>Componente inefficace</b>	<b>Utili o perdite di esercizi precedenti</b>

# Altri aspetti

## Regole di transizione: derivati incorporati preesistenti

### Derivati incorporati

Per i derivati incorporati, preesistenti al 1° gennaio 2016, è possibile far coincidere la data dello scorporo per valutazione al FV del derivato scorporato, con la data di prima applicazione del presente principio contabile.

**Scorporo dalla data  
di prima applicazione**